

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di consulente ambientale¹

del **07 MAG 2018**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Il consulente ambientale con attestato professionale federale è uno specialista nel campo della comunicazione e della consulenza in materia di sviluppo sostenibile e protezione ambientale preventiva nel suo settore specifico².

Il consulente sviluppa, realizza e conduce dal punto di vista tematico e metodologico in maniera autonoma o con la collaborazione di altri specialisti progetti partecipativi di comunicazione ambientale, sensibilizzazione e mobilitazione per determinati gruppi target. Inoltre, offre a diversi destinatari pubblici, economici, amministrativi e politici consulenze mirate nel settore ambientale e dello sviluppo sostenibile e, tramite diversi media, fornisce informazioni su temi ambientali d'attualità e su come realizzare una protezione ambientale attiva.

1.22 Principali competenze operative professionali

Oltre alle conoscenze ambientali più generali, nel suo settore specifico il consulente ambientale possiede competenze tecniche certificate. Inoltre, dispone di una vasta gamma di metodi e tecniche negli ambiti operativi concernenti la comunicazione e la consulenza ambientale nonché la sensibilizzazione e la mobilitazione a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. Di centrale importanza sono anche le competenze personali e sociali, quali l'impegno, la capacità di motivare e dialogare, lo spirito di gruppo nonché la capacità di pensare e agire in maniera interdisciplinare e lungimirante.

Con l'esame di professione il consulente dimostra di disporre delle seguenti competenze operative.

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

² Per i dettagli concernenti la scelta di un settore specifico, si rimanda alle direttive inerenti al presente regolamento.

Consulenza ambientale:

- fornire consulenza su questioni ambientali specifiche a economie domestiche, gruppi d'iniziativa e singole persone o a organizzazioni private, istituzioni pubbliche e imprese;
- condurre trattative e fungere da mediatore in caso di conflitti fra i gruppi d'interesse.

Comunicazione e informazione ambientale:

- sviluppare e pianificare misure di comunicazione e di marketing concernenti prodotti e servizi legati all'ambiente;
- informare per iscritto o oralmente il pubblico, i media, i consumatori e gli specialisti su temi ambientali generali o specifici e sullo sviluppo sostenibile.

Sensibilizzazione e mobilitazione per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile:

- concepire, condurre, eseguire e valutare progetti di sensibilizzazione e mobilitazione ambientale, nonché eventi tematici per e con diversi gruppi target;
- tenere conferenze e presentazioni per i gruppi target su temi ambientali specifici o generali e sullo sviluppo sostenibile.

1.23 Esercizio della professione

A seconda del campo d'attività e delle qualifiche professionali di base, i consulenti ambientali con attestato professionale federale operano come responsabili della comunicazione e dell'informazione ambientale presso istituzioni e imprese, come capi-progetto per campagne ambientali di organizzazioni non profit e associazioni oppure come responsabili ambientali presso istituzioni e imprese. Possono inoltre lavorare come consulenti specializzati nel settore ambientale per determinati gruppi target, quali economie domestiche private e pubbliche o piccole e medie imprese (PMI), come responsabili o assistenti di progetti di sensibilizzazione ambientale partecipativa, come formatori degli adulti nel settore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile oppure come docenti o animatori nel campo dell'educazione ambientale scolastica ed extrascolastica e nell'educazione allo sviluppo sostenibile per bambini e giovani. Collaborando all'interno di reti, i consulenti ambientali partecipano attivamente allo sviluppo qualitativo e professionale nonché alla tutela dell'immagine professionale.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Grazie alle loro conoscenze specifiche sull'ambiente, alle loro attività professionali, alle loro competenze operative e alla loro etica ecologista, i consulenti ambientali contribuiscono in maniera diretta o indiretta a impostare in maniera sostenibile il futuro della società, dell'economia e dell'ambiente.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dai seguenti membri di Oda Umwelt:

- Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente (svu | ase)
- FachFrauen Umwelt (ffu - pee)
- WWF Svizzera
- Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP)
- Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11** Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati da una commissione d'esame composta di 5-6 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni.

- 2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti, è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione del settore specifico prescelto;
- d) bozza del progetto pratico scelto per la parte d'esame 1;
- e) l'indicazione della lingua d'esame;
- f) la copia di un documento d'identità con fotografia;

g) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)³.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità, un attestato di maturità riconosciuto a livello federale, un attestato di maturità professionale o di una qualifica equivalente;
e
- b) può attestare almeno 2 anni di pratica professionale nel settore della consulenza ambientale o della comunicazione ambientale.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del progetto pratico completo di cui al punto 5.11.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 5 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

³ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 60 giorni prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, esperti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. Solo in casi eccezionali e motivati, al massimo uno dei periti può essere stato docente durante i corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Sensibilizzazione e mobilitazione ambientale: progetto pratico	scritto (redatto in precedenza) orale	2 mesi 1 h
2 Consulenza e comunicazione ambientale: studio di un caso	orale	3 h
Totale		2 mesi 4 h

Parte 1: Sensibilizzazione e mobilitazione ambientale: progetto pratico (scritto e orale)

Obiettivi

In questa parte d'esame il candidato dimostra di essere capace di gestire progetti di comunicazione ambientale partecipativa e di analizzare e risolvere problemi inerenti all'ambito operativo in modo professionale.

Realizzazione

Prima dell'esame il candidato redige e consegna un rapporto relativo al progetto pratico e presenta il progetto pratico durante l'esame orale. Nel colloquio professionale con i periti vengono esaminate approfonditamente le competenze in materia di gestione dei progetti, le conoscenze specifiche relative al progetto pratico e al settore specifico prescelto, nonché l'analisi critica del tema e del metodo di transfer tratto dalla comunicazione ambientale.

Parte 2: Consulenza e comunicazione ambientale: studio di un caso (orale)

Obiettivi

Nello studio di un caso i candidati dimostrano di disporre delle competenze professionali, metodologiche e sociali per elaborare un caso del settore specifico prescelto e analizzare questioni inerenti alla consulenza e alla comunicazione ambientale.

Realizzazione

Il candidato elabora un compito riferito alla pratica professionale del settore specifico prescelto. Durante un colloquio con i periti illustra le soluzioni elaborate. L'esame serve a comprovare le competenze specialistiche e quelle in materia di consulenza e comunicazione.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame è superato se viene attribuito almeno il 4.0 in tutte le parti d'esame.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Consulente ambientale** con attestato professionale federale
 - **Conseillère en environnement** avec brevet fédéral
Conseiller en environnement avec brevet fédéral
 - **Umweltberaterin** mit eidgenössischem Fachausweis
Umweltberater mit eidgenössischem Fachausweis

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Environmental Consultant**, Federal Diploma of Higher Education
- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.
- ### **7.2 Revoca dell'attestato professionale**
- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 28 novembre 2003 concernente l'esame di professione di consulente ambientale è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

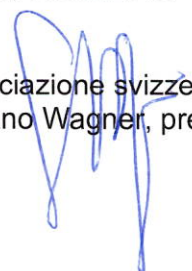
I ripetenti in base al regolamento previgente del 28 novembre 2003 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2020.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMANAZIONE

Berna, 13.02.2018

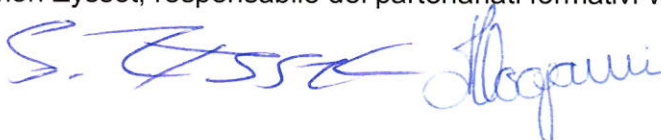


Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente (svu | ase)
Stefano Wagner, presidente svu | ase

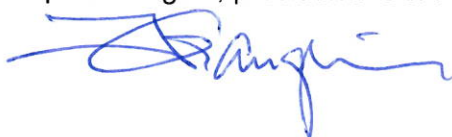
Verein FachFrauen Umwelt (ffu-pee)
Christine Ziegler, delegata ffu-pee



Fondazione WWF Svizzera
Ion Karagounis, responsabile Programma ambientale WWF
Simon Zysset, responsabile dei partenariati formativi WWF



Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA)
Jacques Ganguin, presidente CCA



Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP)
Bertrand von Arx, presidente CDPNP



Il presente regolamento è approvato.

Berna, **07 MAG 2018**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore